

## **“REGOLAMENTO BULLISMO E CYBERBULLISMO”**

*Approvato dal Collegio Docenti in data 23/03/2018*

*Approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del 15/06/2018*

Il Regolamento del nostro Istituto di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 e successive modificazioni, viene integrato con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative azioni di prevenzione e di contrasto agli stessi fenomeni, come richiesto nell'art.5 comma 2 della legge 71/2017.

Per BULLISMO si intende ogni azione, perpetrata da un soggetto (il bullo) o più soggetti (i gregari) a danno di un terzo (la vittima), caratterizzata da ripetitività, asimmetria di potere e intenzionalità.

Per CYBERBULLISMO, come si legge anche nell'articolo 1, comma 1 della legge 71 del 2017, si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Si tratta, pertanto, di azioni aggressive e intenzionali eseguite attraverso un utilizzo distorto delle nuove tecnologie da una persona singola o da un gruppo, che mirano deliberatamente a colpire e danneggiare un coetaneo incapace di difendersi. Tali azioni si ripetono nel tempo, protrahendosi per settimane, mesi, o talvolta anni, amplificando i meccanismi propri del bullismo, in quanto la vittima non può direttamente controllare in rete gli attacchi che subisce, né esistono limiti di tempo o di spazio, relativi agli episodi di violenza.

### PREVENZIONE E CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

L'intervento normativo muove dall'esigenza di apprestare un'adeguata tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, fenomeno quest'ultimo aggravatosi negli ultimi anni a causa del crescente utilizzo delle nuove tecnologie digitali da parte dei più giovani. Come si stabilisce nell'articolo 1, comma 1 della legge 71/2017 la scuola si pone quindi l'obiettivo di contrastare il fenomeno del cyberbullismo e del bullismo con interventi a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti di tutti gli studenti dell'Istituto ed in particolare nei confronti di eventuali minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di bulli o cyberbulli. Pertanto:

1) il DIRIGENTE SCOLASTICO, per l'articolo 4, comma 2 della legge 71/2017:

- individua un referente dell'Istituto,

- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento per la formazione del personale scolastico (docenti, tecnici di laboratorio e ATA) in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo;
- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo, avvalendosi anche della collaborazione nel territorio e in rete di enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti e qualora lo ritenga necessario, l'autorità giudiziaria e la polizia postale;
- si adopera per la promozione di un ruolo attivo degli studenti ed eventualmente anche di ex studenti all'interno di azioni di sensibilizzazione al bullismo e al cyberbullismo;
- convocherà tempestivamente i genitori o i tutori dei minori coinvolti e attiverà all'interno dell'Istituto adeguate azioni di carattere educativo ed eventualmente sanzionatorio, secondo quanto previsto nell'articolo 5, comma 1 della medesima legge salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo e bullismo perpetrati nei confronti di studenti del Liceo.
- Informerà l'alunno/minore che abbia compiuto 14 anni e sia vittima di bullismo informatico (nonché ciascun genitore o chi esercita la responsabilità sul minore) della possibilità di rivolgere istanza al gestore del sito Internet o del social media o, comunque, al titolare del trattamento per ottenere provvedimenti inibitori e prescrittivi a sua tutela (oscuramento, rimozione, blocco di qualsiasi altro dato personale del minore diffuso su internet, con conservazione dei dati originali). Il titolare del trattamento o il gestore del sito Internet o del social media deve comunicare, entro 24 ore dall'istanza, di avere assunto l'incarico e deve provvedere alla richiesta nelle successive 48 ore. In caso contrario l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali che deve provvedere, in base alla normativa vigente, entro le successive 48 ore. (Si allega al presente regolamento il modulo per l'istanza).

## 2) il REFERENTE:

- promuove azioni di sensibilizzazione ai fenomeni del bullismo e cyberbullismo avvalendosi anche della collaborazione nel territorio e in rete di enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti.
- si adopera per la promozione di un ruolo attivo degli studenti ed eventualmente anche di ex studenti all'interno di azioni di sensibilizzazione al bullismo e al cyberbullismo.
- promuove interventi di prevenzione, fondati sulla promozione dell'integrazione e della socializzazione all'interno del gruppo classe, coordinando in particolare la collaborazione tra la Psicologa della scuola e i singoli Consigli di Classe.

## 3) Il COLLEGIO DOCENTI :

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno.

4) il COORDINATORE DI CLASSE:

- si impegna nel favorire la comunicazione tra il C.d.C. stesso, il Dirigente Scolastico e la Referente, per una tempestiva ed efficace azione di intervento in caso di situazioni problematiche all'interno della classe.

5) Il CONSIGLIO DI CLASSE :

- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie;
- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche relative alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- promuove l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari;
- vigila in merito all'uso del cellulare durante le lezioni e ne sanziona l'eventuale utilizzo scorretto.
- Effettua scelte di carattere eventualmente sanzionatorio, in accordo con il Dirigente Scolastico, secondo quanto previsto nell'articolo 5, comma 1 della medesima legge salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, qualora venga a conoscenza di atti di cyberbullismo e bullismo avvenuti nella classe.

## ALLEGATO 1:

# Modello per la segnalazione/reclamo in materia di cyberbullismo

(ai sensi dell'art. 2, comma 2, legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo)

Al Garante per la protezione dei dati personali  
Inviare all'indirizzo e-mail: [cyberbullismo@gpdp.it](mailto:cyberbullismo@gpdp.it)

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ ( <sup>1</sup> ), nato/a a \_\_\_\_\_,  
il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_, via/p.za \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_, e-mail/PEC \_\_\_\_\_ [inserire recapiti ai quale si può essere contattati e  
selezionare, di seguito, l'opzione pertinente],

minore ultraquattordicenne,

ovvero

in qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore \_\_\_\_\_, nato a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_.

### SEGNALA

1. di essere stato/a vittima ovvero che il minore sul quale esercita la potestà genitoriale è stato vittima di cyberbullismo [eliminare la locuzione che non interessa]. In particolare, i comportamenti posti in essere, **realizzati per via telematica** e di seguito sinteticamente descritti, consistono in [selezionare la/e fattispecie rilevanti]

- pressione
- aggressione
- molestia
- ricatto
- ingiuria

---

<sup>1</sup> Avvertenza: la segnalazione o il reclamo può essere presentata direttamente anche da minori d'età ultraquattordicenni ovvero da chi esercita la potestà genitoriale. Pertanto si prega il segnalante/reclamante di fornire le pertinenti informazioni.

- denigrazione
- diffamazione
- furto d'identità
- alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati

**ovvero**

- diffusione di contenuti *on line* aventi ad oggetto il minore ovvero uno o più componenti della famiglia del minore [*rimuovere l'informazione non rilevante*] allo scopo intenzionale e predominante di isolare il minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

**2.** che la diffusione di contenuti lesivi dell'interessato/a è avvenuta [*selezionare la casella pertinente*]:

- sul sito internet \_\_\_\_\_ all'indirizzo web [*necessario indicare URL*]\_\_\_\_\_
- social media*[*necessario inserire individuazione univoca*]\_\_\_\_\_
- altro[*necessario specificare*]\_\_\_\_\_

**3.** Allega i seguenti documenti (ad es. immagini, video, *screenshot*, etc.):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

**4.** Inserire una sintetica descrizione dei fatti:

---

---

---

---

---

---

Tanto premesso, [*selezionare l'opzione pertinente*]

- considerato che il gestore del sito internet o del *social media* al quale è stata presentata l'istanza allegata per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet non ha comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, né vi ha provveduto entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta [*allegare la pertinente documentazione*];
- considerato che non è stato in grado di presentare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei dati personali diffusi in internet al gestore del sito internet o del *social media* non essendo possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del *social media*,

#### **RICHIESTE AL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

di disporre, ai sensi degli articoli 2, comma 2, l. n. 71/2017 nonché 143 e 144, d.lgs. n. 196/2003, il blocco/divieto della diffusione dei dati personali sopra descritti.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre di [*selezionare la casella pertinente*]:

- aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti presso \_\_\_\_\_;
- non aver presentato denuncia/querela per i fatti sopra descritti.

Luogo, data

Nome e cognome

### **Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali**

*Il Garante per la protezione dei dati personali tratterà i dati personali trasmessi, con modalità elettroniche e su supporti cartacei, per lo svolgimento dei compiti istituzionali nell'ambito del contrasto del fenomeno del cyberbullismo. Il loro conferimento è obbligatorio ed in assenza degli stessi la segnalazione/reclamo potrebbe non poter essere istruita. I dati personali potrebbero formare oggetto di comunicazione ai soggetti coinvolti nella trattamento dei dati personali oggetto di segnalazione/reclamo (con particolare riferimento a gestori di siti internet e social media), all'Autorità giudiziaria o alle Forze di polizia ovvero ad altri soggetti cui debbano essere comunicati per dare adempimento ad obblighi di legge. Ciascun interessato ha diritto di accedere ai dati personali a sé riferiti e di esercitare gli altri diritti previsti dall'art. 7 del Codice.*